



TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

Il giudice, dott.ssa Maria Giulia Cosentino, al termine della camera di consiglio,
nel procedimento n. RG 29743/2016,

- letta l'istanza dell'avv. CARLO DE MARCHIS, procuratore di **FRANCESCA SANTORO**, depositata in data odierna;
- rilevato che la convenuta è contumace e che l'ordinanza di cui si chiede la correzione non è revocabile;
- rilevato che, effettivamente, l'ordinanza non revocabile pronunciata il 26.7.2017 u.s., alla quale l'istanza si riferisce, indica erroneamente sia a pag. 4 che a pag. 10 gli articoli del D.Lgs. n. 23/2015 sospettati di incostituzionalità, come si evince chiaramente dal resto della parte motiva dell'ordinanza, che invece li riporta con esattezza anche nel contenuto,
- letti gli artt. 287 e 288 c.p.c.,

dispone

che l'ordinanza del 26.7.2017 del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, nella causa R.G. 29743/2016 che ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale sia corretta nel senso che, nella seconda riga del par. 2 e nella seconda riga dopo il "P.Q.M.", in luogo delle parole "artt. 2, 4 e 10" debbano intendersi scritte le parole: "artt. 2, 3 e 4";

ordina

a cura della Cancelleria l'annotazione della presente ordinanza sull'originale del provvedimento con la massima urgenza onde consentire l'invio alla Corte costituzionale e agli altri destinatari ai sensi di legge dell'ordinanza emendata.

Roma, mercoledì 2 agosto 2017

Il giudice
Maria Giulia Cosentino

